

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
6. Disposizioni penali
Art. 61 Pene

LL

Art. 61

Articolo 61

Pene

¹ Il datore di lavoro è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

² Il lavoratore è punito con la multa.

Capoverso 1

L'art. 61 cpv. 1 LL si riferisce alla commissione da parte del datore di lavoro di un delitto. Secondo l'articolo 10 del Codice penale (CP, RS 311.0), sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Quest'ultima ha la precedenza e la pena privativa della libertà interviene solo come ultimo rimedio.

La pena pecuniaria consiste, in un primo tempo, a determinare la colpevolezza dell'autore e a tradurla in un certo numero di aliquote giornaliere e, in un secondo tempo, a fissare l'importo dell'aliquota giornaliera in franchi tenendo unicamente conto della situazione personale e economica del condannato (vedi art. 34 del CP).

Capoverso 2

Secondo l'articolo 103 del CP, sono contravvenzioni i reati cui è comminata una multa. L'applicazione delle disposizioni generali del Codice penale in materia di contravvenzioni (vedi art. 333 del CP) ha, tra l'altro, come conseguenza che non sono punibili né il tentativo né la complicità. Come già indicato nel commento dell'articolo 60 LL, raramente queste pene sono inflitte al lavoratore.